

REGOLAMENTO (CE) N. 256/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1995

recante modalità d'applicazione del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia fino al 30 giugno 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, dalla Serbia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3125/92 sospende parzialmente la gestione del regime d'importazione previsto dall'accordo del 1981 tra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sugli scambi nel settore delle carni ovine e caprine⁽²⁾ e dell'accordo di adattamento del 1990⁽³⁾ e stabilisce una gestione provvisoria affidata alla sola Comunità, nonché una ripartizione dei quantitativi fissati in detto accordo fra le nuove repubbliche nate dalla predetta repubblica; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3125/92 prevede modalità di applicazione per la nuova gestione in parola;

considerando che a tal fine è opportuno stabilire l'attribuzione dei quantitativi ripartiti tra le varie repubbliche, nonché le procedure da seguire per il rilascio dei titoli d'importazione e in particolare il modello da utilizzare per il documento che indica l'origine dei quantitativi;

considerando tuttavia che, per il periodo in cui si applica il divieto previsto dal regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, non viene fissato alcun quantitativo per la Serbia e il Montenegro;

considerando che è opportuno limitare al 30 giugno 1995 l'applicazione del presente regime di importazione, in attesa dell'entrata in vigore, a partire dal 1° luglio 1995,

(1) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 29.

(3) GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

del nuovo regime da applicare conformemente alle decisioni assunte nel quadro del GATT (Uruguay Round);

considerando che l'accordo del 1981 tra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia prevedeva una limitazione delle esportazioni in Grecia nel corso di determinati periodi sensibili; che anche accordi simili con altri paesi terzi prevedono un'analoga limitazione; che tali accordi sono stati prorogati fino al 30 giugno 1995;

considerando che, per una corretta gestione del mercato e tenuto conto di alcuni problemi particolari connessi alle importazioni in provenienza dalle repubbliche dell'ex Jugoslavia, è necessario, quale misura eccezionale, limitare nel corso dei periodi sensibili le esportazioni in Grecia, in attesa che si chiariscano le relazioni con tali paesi terzi; che tali restituzioni devono limitarsi al 30 giugno 1995;

considerando che occorre adottare misure per stabilire gli organismi responsabili del rilascio dei documenti di origine dei prodotti nelle diverse repubbliche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3125/92, la parte dei quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine previsti dall'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ammonta a 2.240 t, da ripartirsi tra le seguenti repubbliche nate dall'ex Repubblica federativa nel seguente modo, in tonnellate equivalenti carcassa nel corso del primo semestre del 1995: